



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
Provincia di Pavia

**N. 4 Reg. Delib.
del 29/04/2024**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 e delle tariffe relative alla TARI anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>LAMBERTI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CAMPARI Daniele</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FABBIAN Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>MARIANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CERVONE Felice</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>ARADORI Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		4

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Ivano Cosimo EPIFANI.

La Signora CARTANI' Ivana Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Il Consigliere Maggi legge l'allegata dichiarazione di voto . Il Sindaco replica precisando che sulla questione è già stata fornita risposta scritta in merito .

Rilevato che l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che i Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Dato atto che:

- come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2955/2003) e rimarcato dal Ministero dell'Interno (parere del 7 dicembre 2006) *"i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo"*;
- la stessa giurisprudenza amministrativa (così TAR Veneto, sez. II, del 18 gennaio 2017, n. 50) ha chiarito che *"l'analisi circa la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza che giustificano l'esercizio di tale potere deve essere condotta con particolare rigore. Tuttavia una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 agosto 2006, n. 585)"*;
- il Ministero dell'Interno (parere DAIT del 19.07.2008) ha ulteriormente precisato che *"il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti "... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore "* (T.A.R. Veneto 1118 del 2012)"
- la stessa dottrina ritiene che successivamente alla indizione dei comizi elettorali la competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti per i quali sussistano scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per l'amministrazione comunale;

Ritenuto che:

- nella fattispecie, sussistono i presupposti della "urgenza" e della "indifferibilità", atteso che il termine per l'aggiornamento biennale del PEF della TARI e per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 è fissato al 30 aprile 2024;
- l'approvazione dei detti atti, pertanto, deve avvenire entro scadenze fissate improrogabilmente dalla legge;
- dalla mancata approvazione dei detti atti, inoltre, potrebbe derivare un pregiudizio economico per l'Ente, atteso che il gettito della TARI deve coprire il costo del servizio e considerato anche il generale aumento dei prezzi che si è registrato dall'ultima approvazione del PEF e delle tariffe;

- inoltre, l'approvazione dei detti atti, essendo un atto "dovuto", non costituisce una interferenza sul libero svolgimento della competizione elettorale in grado di condizionare l'elettorato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza amministrativa e dai pareri ministeriali;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

RICHIAMATA,

- la Deliberazione 03 agosto 2023 n. 387/2023/R/RIF relativa a "obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la Deliberazione 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF contenente l'"aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

PREMESSO:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti MTR, introdotto da ARERA, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e

rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA e del successivo aggiornamento di cui alla Deliberazione n. 389/2023, emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

CHE per il periodo regolatorio 2024-2025 ARERA ha adottato inoltre i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione 24 ottobre 2023 n. 487/2023/R/RIF “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la determinazione 06 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”;

DATO ATTO CHE, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall’Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

DATO ATTO CHE,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sant’Alessio con Vialone , non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO,

- del Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;
- dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale;
- della circostanza che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

RICHIAMATE LE “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...*”;

CONSIDERATO CHE per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento a due annualità precedenti a quella di riferimento del PEF;

PRESO ATTO dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF (MTR-2) in capo all'ente territorialmente competente:

- **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,3 e 0,6;
- **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove **ω_a** può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri **$\gamma_{1,a}$** e **$\gamma_{2,a}$** ;
- **(X_a)**: coefficiente di recupero della produttività, determinato dall'ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- **($Q_{L,a}$)**: coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- **(PG_a)**: coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

RICHIAMATA la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l’art. 3 del TQRIF che recita: “... l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.”;

TENUTO CONTO CHE l’Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall’Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2022 avente per oggetto DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO RIFIUTI dalla quale risulta l'individuazione dello schema regolatorio della qualità per il Comune di Sant’Alessio con Vialone allo schema I.

VISTO il Piano economico finanziario allegato alla presente e valido per il periodo regolatorio 2024-2025;

CONSIDERATO CHE:

- L'Ente si avvale della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, 7 - Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo nella seguente misura:

ANNO	ASM Pavia TV	ASM Pavia TF	Totale
2024	5.052		5.052
2025	4.586		4.586

- L'Ente si avvale della facoltà prevista dall’articolo 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale- L'importo eccedente il limite di crescita relativo agli anni 2024/2025 è stato riportato sugli anni successivi come da tabella:

ANNO	Costi ASM Pavia	Costi comune di Sant'alessio con Vialone	Riporto ASM Pavia	Riporto Comune di Sant'Alessio con Vialone
2023	13.210,00	13.210,00		
2024	6.646,00	6.647,00		
2025			3.931,20	3.931,40
2026			3.931,20	3.931,40
2027			3.931,20	3.931,40
2028			3.931,20	3.931,40
2029			3.931,20	3.931,40
TOTALI	19.656,00	19.657,00	19.656,00	19.657,00

RITENUTO di approvare il seguente prospetto delle tariffe 2024, determinate sulla base del piano finanziario sopracitato:

1) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,96	0,36615	0,35150	1,00	494,40862	0,15415	76,21309
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,36615	0,35883	1,80	494,40862	0,15415	137,18356
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,36615	0,39544	2,10	494,40862	0,15415	160,04749
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,36615	0,42473	2,40	494,40862	0,15415	182,91141
Utenza domestica (5 componenti)	1,30	0,36615	0,47600	3,00	494,40862	0,15415	228,63927
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,33	0,36615	0,48698	3,70	494,40862	0,15415	281,98843

2) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,33305	0,16986	4,30	0,21784	0,93671
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,33305	0,26644	5,70	0,21784	1,24169
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,33305	0,20982	3,11	0,21784	0,67748
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,33305	0,14321	3,55	0,21784	0,77333
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,33305	0,44296	10,00	0,21784	2,17840
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,33305	0,30308	7,00	0,21784	1,52488
107-Case di cura e riposo	1,00	0,33305	0,33305	7,82	0,21784	1,70351
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,33305	0,37635	9,30	0,21784	2,02591
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,33305	0,19317	4,50	0,21784	0,98028
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,33305	0,36969	8,00	0,21784	1,74272
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,33305	0,50624	13,45	0,21784	2,92995

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,33305	0,34637	8,50	0,21784	1,85164
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,33305	0,38634	9,48	0,21784	2,06512
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	0,33305	0,28642	7,50	0,21784	1,63380
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	0,33305	0,33305	8,60	0,21784	1,87342
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,42	0,33305	2,13818	40,00	0,21784	8,71360
117-Bar, caffè, pasticceria	5,80	0,33305	1,93169	32,30	0,21784	7,03623
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,33305	0,79266	19,55	0,21784	4,25877
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,33305	0,86926	21,00	0,21784	4,57464
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,44	0,33305	3,14399	50,00	0,21784	10,89200
121-Discoteche, night club	1,04	0,33305	0,34637	13,45	0,21784	2,92995

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

VISTI:

- l'atto di validazione trasmesso e relativo al PEF 2024-2025 allegato alla presente;
- i pareri di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi del combinato disposto degli artt.147-bis 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt.3 e 4 del Regolamento controlli interni, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.P.R. 31 gennaio 1994 n. 196;
- lo Statuto dell'Ente.

CON voti 6 favorevoli e 1 voto contrario (Maggi)

DELIBERA

DI APPROVARE il piano finanziario per il periodo regolatorio 2024-2025 e la relativa relazione allegata;

DI DARE ATTO CHE :

- L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, 7 - Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo nella seguente misura:

ANNO	ASM Pavia TV	ASM Pavia TF	Totale
2024	5.052		5.052
2025	4.586		4.586

- L'Ente si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF.- Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale- L'importo eccedente il limite di crescita relativo agli anni 2024/2025 è stato riportato sugli anni successivi come da tabella:

ANNO	Costi ASM Pavia	Costi comune di	Riporto ASM	Riporto Comune di
------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------

		Sant'alessio con Vialone	Pavia	Sant'Alessio con Vialone
2023	13.210,00	13.210,00		
2024	6.646,00	6.647,00		
2025			3.931,20	3.931,40
2026			3.931,20	3.931,40
2027			3.931,20	3.931,40
2028			3.931,20	3.931,40
2029			3.931,20	3.931,40
TOTALI	19.656,00	19.657,00	19.656,00	19.657,00

DI APPROVARE le tariffe tari elaborate per l'anno 2024 così come di seguito riepilogate:

3) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,96	0,36615	0,35150	1,00	494,40862	0,15415	76,21309
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,36615	0,35883	1,80	494,40862	0,15415	137,18356
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,36615	0,39544	2,10	494,40862	0,15415	160,04749
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,36615	0,42473	2,40	494,40862	0,15415	182,91141
Utenza domestica (5 componenti)	1,30	0,36615	0,47600	3,00	494,40862	0,15415	228,63927
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,33	0,36615	0,48698	3,70	494,40862	0,15415	281,98843

4) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,33305	0,16986	4,30	0,21784	0,93671
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,33305	0,26644	5,70	0,21784	1,24169
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,33305	0,20982	3,11	0,21784	0,67748
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,33305	0,14321	3,55	0,21784	0,77333
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,33305	0,44296	10,00	0,21784	2,17840
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,33305	0,30308	7,00	0,21784	1,52488
107-Case di cura e riposo	1,00	0,33305	0,33305	7,82	0,21784	1,70351
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,33305	0,37635	9,30	0,21784	2,02591
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,33305	0,19317	4,50	0,21784	0,98028
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,33305	0,36969	8,00	0,21784	1,74272
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,33305	0,50624	13,45	0,21784	2,92995
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,33305	0,34637	8,50	0,21784	1,85164
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,33305	0,38634	9,48	0,21784	2,06512
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,86	0,33305	0,28642	7,50	0,21784	1,63380
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	0,33305	0,33305	8,60	0,21784	1,87342

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,42	0,33305	2,13818	40,00	0,21784	8,71360
117-Bar, caffè, pasticceria	5,80	0,33305	1,93169	32,30	0,21784	7,03623
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,33305	0,79266	19,55	0,21784	4,25877
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,33305	0,86926	21,00	0,21784	4,57464
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,44	0,33305	3,14399	50,00	0,21784	10,89200
121-Discoteche, night club	1,04	0,33305	0,34637	13,45	0,21784	2,92995

di stabilire che per l'anno 2024 la tari è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso di pagamento tramite l'Agenzia delle riscossioni in tre rate aventi scadenze bimestrali e che la prima rata avrà scadenza il 30/09/2024

DI ADERIRE allo schema regolatorio I del TQRIF di cui alla Delibera 18 gennaio 2022, n.15/2022/R/rif.

DI TRASMETTERE il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “.... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: voti 6 favorevoli ed uno contrario (Maggi) , stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to CARTANI Ivana Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ivano Cosimo EPIFANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2024

Sant'Alessio con Vialone, li 08/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Ivano Cosimo EPIFANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE()

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE